

**REGOLAMENTO (CE) N. 1677/2002 DELLA COMMISSIONE
del 20 settembre 2002**

recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1151/2002 del Consiglio per quanto riguarda i titoli d'importazione di avena e di orzo originari della Repubblica estone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2299/2001 ⁽⁴⁾.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1151/2002 del Consiglio ⁽¹⁾, del 27 giugno 2002, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Estonia, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1151/2002 ha abrogato il regolamento (CE) n. 1349/2000 del Consiglio, del 19 giugno 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Estonia ⁽²⁾. Pertanto ha reso obsoleto il regolamento (CE) n. 1729/2000 della Commissione che recava modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1349/2000. Occorre pertanto stabilire nuove modalità d'applicazione e inserirvi anche le disposizioni relative all'importazione di orzo di malteria.
- (2) La Comunità europea si è impegnata a stabilire per ciascuna campagna di commercializzazione, a partire dal 1° luglio 2002, un contingente tariffario d'importazione a dazio zero di 4 800 tonnellate di avena del codice NC 1004 00 00 originaria dell'Estonia, prevedendo un incremento annuo di tale contingente di 900 tonnellate per campagna a partire dal 1° luglio 2003.
- (3) Queste importazioni sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione. Occorre quindi precisare le condizioni per il rilascio di tali titoli.
- (4) È prevedibile che, nell'ambito dei quantitativi stabiliti, i titoli d'importazione relativi all'avena vengano rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando, ove del caso, una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.
- (5) È opportuno prevedere le indicazioni che devono figurare nelle domande e nei titoli, in deroga agli articoli 8 e 21 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di

- (6) Per tener conto delle condizioni di fornitura, è opportuno che i titoli d'importazione siano validi dalla data in cui sono rilasciati sino alla fine del mese successivo a quello del rilascio.
- (7) Per garantire una gestione efficace del contingente è necessario, da un lato, che i titoli d'importazione non siano trasferibili e, dall'altro, che la cauzione relativa ai titoli d'importazione, in deroga all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1322/2002 ⁽⁶⁾, sia fissata a 89 EUR per tonnellata di avena.
- (8) Il regolamento (CE) n. 1151/2002 ha inoltre previsto la possibilità di importare a dazio zero nella Comunità un quantitativo illimitato di orzo destinato alla produzione di malto del codice NC ex 1003 00 90.
- (9) Occorre adottare modalità particolari per impedire che l'orzo di malteria sia destinato alla produzione di malto diverso da quello previsto. Occorre a tal fine subordinare il beneficio dell'esenzione all'impegno dell'importatore circa la destinazione da dare al prodotto e alla costituzione di una cauzione di importo pari al dazio all'importazione. È necessario fissare un termine ragionevole per la trasformazione, ai fini della gestione del regime di cui trattasi. Qualora il prodotto immesso in libera pratica sia spedito in un altro Stato membro per la trasformazione, la prova della trasformazione può essere efficacemente costituita dall'esemplare di controllo T5 rilasciato dallo Stato membro di immissione in libera pratica, secondo le modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 ⁽⁸⁾.
- (10) È opportuno stabilire una certa proporzionalità per lo svincolo della cauzione, in particolare nei casi di mancato rispetto dei quantitativi da trasformare o dei termini previsti nell'ambito del presente regime. A tal fine occorre inoltre introdurre una tolleranza per quanto riguarda il quantitativo trasformato per tener conto delle perdite di calibratura e di perdite diverse.

⁽¹⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 15.

⁽²⁾ GU L 155 del 28.6.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 308 del 27.11.2001, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.

⁽⁶⁾ GU L 194 del 23.7.2002, pag. 22.

⁽⁷⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11.

(11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di importazione di avena e di orzo di malteria originari dell'Estonia previsti nell'accordo europeo con l'Estonia.

CAPITOLO I

AVENA

Articolo 2

1. L'importazione di avena di cui al codice NC 1004 00 00 originaria dell'Estonia e che beneficia del dazio zero all'importazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1151/2002 che istituisce un contingente tariffario per tale prodotto, è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione rilasciato conformemente alle disposizioni del presente capitolo.

La quantità da importare è di 4 800 tonnellate per la campagna di commercializzazione 2002/2003. Detta quantità è aumentata di 900 tonnellate per campagna a partire dal 1° luglio 2003.

Il numero d'ordine del contingente è 09.4588.

2. All'immissione in libera pratica nella Comunità l'avena è accompagnata dall'originale del certificato EUR.1 rilasciato dalle competenti autorità estoni.

Articolo 3

1. Le domande di titoli d'importazione sono presentate alle autorità competenti di uno Stato membro il secondo lunedì di ciascun mese, entro le ore 13 (ora di Bruxelles).

Ogni domanda di titolo indica una quantità che non può superare la quantità disponibile per l'importazione di avena a titolo della campagna considerata.

2. Lo stesso giorno le autorità competenti trasmettono alla Commissione, mediante fax al numero (32-2) 295 25 15 ed entro le ore 18 (ora di Bruxelles), la quantità totale risultante dalla somma delle quantità indicate nelle domande di titoli d'importazione.

Questa informazione deve essere comunicata separatamente da quella relativa alle altre domande di titoli d'importazione dei cereali, precisando il numero e il titolo del presente regolamento.

3. Se il cumulo delle quantità concesse dall'inizio della campagna con quelle richieste il giorno di cui trattasi supera la quantità del contingente per la campagna considerata, la Commissione fissa un coefficiente unico di riduzione da appli-

care ai quantitativi richiesti il giorno di cui trattasi, entro il terzo giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione delle domande.

4. Fatta salva l'applicazione del paragrafo 3, i titoli sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda.

5. Conformemente a quanto previsto all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, la durata di validità del titolo è calcolata dal giorno del rilascio effettivo. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1162/95, i titoli d'importazione sono validi sino alla fine del mese successivo a quello del rilascio.

Articolo 4

In deroga all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1291/2000, i diritti derivanti dal titolo d'importazione non sono trasferibili.

Articolo 5

In deroga all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il quantitativo immesso in libera pratica non può superare quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo viene iscritta la cifra «0».

Articolo 6

La domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano:

- a) nella casella 8, il nome del paese d'origine. Il titolo obbliga ad importare dall'Estonia.
- b) nella casella 20 è riportata una delle seguenti diciture:
 - Reglamento (CE) n° 1677/2002
 - Forordning (EF) nr. 1677/2002
 - Verordnung (EG) Nr. 1677/2002
 - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1677/2002
 - Regulation (EC) No 1677/2002
 - Règlement (CE) n° 1677/2002
 - Regolamento (CE) n. 1677/2002
 - Verordening (EG) nr. 1677/2002
 - Regulamento (CE) n.º 1677/2002
 - Asetus (EY) N:o 1677/2002
 - Förordning (EG) nr 1677/2002;
- c) nella casella 24, l'indicazione «dazio zero».

Articolo 7

In deroga all'articolo 10, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1162/95, la cauzione relativa ai titoli d'importazione di cui al presente capitolo è fissata a 89 EUR per tonnellata di avena.

CAPITOLO II

ORZO DI MALTERIA

Articolo 8

Le importazioni nell'ambito del regime d'importazione applicabile all'orzo di malteria di cui al codice NC ex 1003 00 90 originario dell'Estonia, istituito dal regolamento (CE) n. 1151/2002, sono soggette alle disposizioni del presente capitolo.

Articolo 9

La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, l'indicazione seguente:

- Cebada destinada a la fabricación de malta; Reglamento (CE) n° 1677/2002
- Byg til fremstilling af malt; forordning (EF) nr. 1677/2002
- Gerste zur Herstellung von Malz; Verordnung (EG) Nr. 1677/2002
- Κριθή προοριζόμενη για την παρασκευή βύνης· κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1677/2002
- Barley for malting; Regulation (EC) No 1677/2002
- Orge destinée à la fabrication de malt; règlement (CE) n° 1677/2002
- Orzo per la produzione di malto; regolamento (CE) n. 1677/2002
- Gerst voor verwerking tot mout; Verordening (EG) nr. 1677/2002
- Cevada para o fabrico de malte; Regulamento (CE) n.º 1677/2002
- Maltaan tuotantoon tarkoitettu ohra; asetus (EY) N:o 1677/2002
- Korn avsett för produktion av malt; förordning (EG) nr 1677/2002.

Articolo 10

1. Il beneficio dell'esenzione dal dazio di cui all'allegato c del regolamento (CE) n. 1151/2002 è subordinato:

- a) all'impegno scritto dell'importatore, assunto al momento dell'immissione in libera pratica, che tutta la merce dichiarata sarà trasformata secondo le indicazioni di cui al paragrafo 3, secondo comma, del presente articolo entro sei mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica;
- b) alla costituzione da parte dell'importatore, all'atto dell'immissione in libera pratica, di una cauzione di importo pari al dazio intero all'importazione.

2. L'importatore indica il luogo in cui sarà effettuata la trasformazione. Ove questa abbia luogo in uno Stato membro diverso, lo Stato membro di partenza emette, alla spedizione della merce, un esemplare di controllo T5 secondo le modalità definite nel regolamento (CEE) n. 2454/93.

L'esemplare di controllo T5 deve recare, nella casella 104, una delle seguenti diciture:

- Reglamento (CE) n° 1151/2002
- Forordning (EF) nr. 1151/2002
- Verordnung (EG) Nr. 1151/2002
- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1151/2002
- Regulation (EC) No 1151/2002
- Règlement (CE) n° 1151/2002
- Regolamento (CE) n. 1151/2002
- Verordening (EG) nr. 1151/2002
- Regulamento (CE) n.º 1151/2002
- Asetus (EY) N:o 1151/2002
- Förordning (EG) nr 1151/2002.

3. Salvo caso di forza maggiore, la cauzione di cui al paragrafo 1, lettera b), è svincolata dopo che alle competenti autorità dello Stato membro di immissione in libera pratica è stato comprovato che almeno il 95 % dei quantitativi immessi in libera pratica è stato interamente trasformato in malto nel termine di cui al paragrafo 1, lettera a).

La trasformazione si considera eseguita quando l'orzo è stato sottoposto a macerazione.

Se la trasformazione è eseguita in uno Stato membro diverso da quello di immissione in libera pratica, la prova relativa è costituita dall'originale dell'esemplare di controllo T5.

Se i quantitativi effettivamente utilizzati per la fabbricazione di malto sono inferiori al 95 % del quantitativo complessivo immesso in libera pratica, la cauzione viene incamerata per il quantitativo risultante dalla differenza tra:

il 95 % del quantitativo totale immesso in libera pratica

e

il quantitativo effettivamente trasformato.

4. La trasformazione è comprovata alle competenti autorità entro i sei mesi successivi al termine fissato per la trasformazione. Tuttavia, se la trasformazione è comprovata tra il sesto e il diciottesimo mese successivo al termine fissato per la trasformazione, l'85 % della cauzione è rimborsato.

CAPITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11

Il regolamento (CE) n. 1729/2000 è abrogato.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2002.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
